



**Delibera n. 270/20**

**Oggetto:** definizione transattiva con conciliazione della controversia R.G. 23505/2019 pendente innanzi il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, promossa dai Sig.ri -omissis- + 7 nella qualità di eredi del Sig. -omissis-, contro l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

**IL PRESIDENTE**

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Preso atto che:

- innanzi il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, (R.G.N. Lav. 23505/2019) i Sig.ri -omissis-, nella qualità di eredi legittimi del Sig. -omissis- hanno promosso, nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale un giudizio per l'accertamento del nesso di causalità tra le patologie di cui era portatore il sig. -omissis- e gli ambienti di lavoro, nonché le mansioni cui il medesimo era stato addetto e per il conseguenziale risarcimento dei danni tutti patiti a causa della malattia (sindrome disventilatoria di tipo misto e di grado severo);
- i ricorrenti, eredi legittimi del de cuius, hanno avanzato -ai danni dell'AdSP del MTC - una ingente richiesta risarcitoria che, discendente dal decesso del loro congiunto a causa della violazione dell'art. 2087 c.c., è stata quantificata sulla scorta delle "tabelle del Tribunale di Milano anno 2018" in complessivi € 2.409.749 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in detto giudizio si è costituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale che, pur in mancanza di qualsivoglia atto/documento/relazione pertinenti alla questione che avrebbero potuto consentire un minimo margine difensivo, ha comunque eccepito, in disparte l'infondatezza nel merito della domanda: a) inammissibilità della domanda per nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. n. 4.; b) peculiarità del lavoro nei porti e l'incidenza nella gestione collettiva della sicurezza del lavoro portuale. Il rischio da interferenze; c) carenza di legittimazione passiva della Autorità di Sistema portuale resistente; d) parziale incompetenza funzionale del Giudice del lavoro; e) inammissibilità delle richieste, anche istruttorie, *ex adverso* articolate;
- L'Avvocatura dello Stato, in un giudizio sulla stessa materia, ha rifiutato di assumere il patrocinio dell'Ente senza ricevere il supporto documentale;

Considerato che le circostanze in fatto, tutte documentali, nonché, le risultanze di una consulenza medico legale (sull'esistenza del collegamento causale tra la sindrome disventilatoria, da cui è conseguito il decesso, e le condizioni di lavoro del sig. -omissis-) sarebbero state molto probabilmente "negative" comportando un serio rischio per l'Amministrazione, sia dal punto di vista patrimoniale che amministrativo;



**Delibera n. 270/20**

Considerata, pertanto, l'opportunità di definire la vertenza in via transattiva;

Preso atto che il legale di controparte ha manifestato la volontà dei suoi assistiti di definire la controversia in tal senso e che alla successiva udienza del 16.07.2020 le parti hanno formalizzato tale volontà con verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dalle stesse e dal Giudice;

Vista la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 28581 del 24.7.2015 che, similmente a quanto già accade per le amministrazioni dello Stato, ha sancito la necessità da parte dell'Ente, prima di definire un accordo transattivo, "... di essere supportato in via preventiva dalla competente Avvocatura al fine di consentire una ponderata valutazione delle possibili scelte ...";

Visto, pertanto, il parere favorevole del 1 agosto 2020 dell'Avvocatura dell'Ente sull'opportunità di conciliare la controversia in argomento dal quale, sostanzialmente, è emerso che: 1) l'AdSP del MTC non è stata in grado di fornire la prova di avere adempiuto all'obbligo di sicurezza sulla stessa gravante e di aver apprestato le misure necessarie ad evitare rischi per la salute del lavoratore; 2) l'AdSP avrebbe invece dovuto dimostrare di aver fatto quanto possibile per evitare il danno, ai sensi dell'art. 1218 del codice civile; 3) sarebbero potute insorgere probabili conseguenze negative e rischiose per l'AdSP, sia dal punto di vista patrimoniale che amministrativo;

Visto il verbale di conciliazione giudiziale in cui, a fronte delle rinunzie ivi riportate e senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese che vengono anzi contestate, l'Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale si è impegnata a corrispondere: 1) ai ricorrenti, a titolo specifico ed esclusivo di risarcimento del danno biologico e/o non patrimoniale anche sulla scorta della documentazione medica in atti ed al fine di evitare l'alea del giudizio, la somma netta di € 70.000,00 (settantamila,00), con le modalità riportate nel verbale di conciliazione, parte integrante del presente atto deliberativo; 2) al legale di controparte, avv. Francesco Gentile, a titolo di contributo spese legali, la somma di euro 15.000,00 comprensiva di spese generali, IVA e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto, che verrà separatamente versata in favore dello stesso difensore dietro presentazione di regolare fattura elettronica e con le modalità previste nel suddetto verbale di conciliazione;

Vista la fattura elettronica dell'avv. Francesco Gentile n. 2/PA dell'1/09/2020 di euro 17. 806, 89 relativa alle sue competenze professionali per l'attività svolta nella controversia in oggetto;

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa relativa al risarcimento del danno per gli eredi -omissis- pari ad € 70.000,00 a valere sul capitolo numero 37 in conto competenza dell'esercizio finanziario 2020 emesso dall'Ufficio Amministrazione, che costituisce parte integrante della presente delibera;

Visto, altresì, il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa relativa alle competenze legali dell'avv. Francesco Gentile pari ad € 17. 806, 89 a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza dell'esercizio finanziario 2020 emesso dall'Ufficio Amministrazione, che costituisce, anch'esso, parte integrante della presente delibera;

Dato atto che il Segretario Generale ed il Dirigente dell'Avvocatura, avvocato cassazionista iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale, esprimono



**Delibera n. 270/20**

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Ing. Francesco Messineo

**IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA**

Avv. Antonio del Mese

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di deliberazione;

**DELIBERA**

- 1) Di dare esecuzione al verbale di conciliazione giudiziale, allegato quale parte integrante alla presente delibera, e di autorizzare gli adempimenti ivi previsti;
- 2) Di autorizzare il pagamento dell'importo di € 70.000,00 ai ricorrenti eredi del sig. – omissis-, a titolo specifico ed esclusivo di risarcimento del danno biologico e/o non patrimoniale, da corrispondere secondo le modalità riportate nel verbale di conciliazione allegato;
- 3) Che tale spesa graverà sul capitolo 37 come da certificato di disponibilità n. 2020-8163 del 7/12/2020;
- 4) Di autorizzare, sempre con le modalità riportate nel verbale di conciliazione allegato, il pagamento dell'importo di € 17. 806, 89 in favore dell'avv. Francesco Gentile, a titolo di contributo spese legali per l'attività professionale da lui svolta;
- 5) Che la suddetta spesa graverà sul capitolo 27 come da certificato di disponibilità n. 2020-8164 del 7/12/2020;
- 6) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;
- 7) Di trasmettere la presente delibera al Dirigente dell'Avvocatura difensore costituito nel relativo giudizio, e al Dirigente dell'Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, Delibere Anno 2020.

*Napoli, 09.12.2020*

**IL PRESIDENTE**  
**Dott. Pietro Spirito**

**Si notifica** Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi \_\_\_\_\_ Avvocatura \_\_\_\_\_

**via mail:** R.P.C.T. \_\_\_\_\_.

Napoli, \_\_\_\_\_